

**Anticorruzione e
trasparenza: prima analisi di
alcuni aspetti delle linee
guida ANAC su accesso
civico e obblighi di
pubblicazione.**

23 marzo 2017
Avv. Daniela Bolognino

fi **Indice**


Parte I

Linee guida ANAC n. 1310 del 2016 - Analisi di alcuni obblighi di pubblicazione – focus su incarichi, anche dirigenziali e consulenze

Parte II - Linee guida ANAC – Garante privacy n. 1309 del 2016

Caratteri generali accesso c.d. civico ex art. 5, d.lgs. n. 33 del 2013 come mod. dal d.lgs. n. 97 del 2016

- distinzione delle fattispecie di accesso;
- modalità operative individuate per accesso generalizzato ed accesso civico ;
-



ANAC

*«Prime linee guida recanti
indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs.
33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»*

Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016



Da ricordare: Ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. n. 33/13 *post* d.lgs. n. 97/16

Art. 2 bis,
comma 1

- pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2 del d.lgs. 165/2000, ivi comprese le autorità portuali nonché le autorità amministrative indipendenti

Destinatari
delle Linee
guida ANAC
n. 1310/16

Art. 2 bis,
comma 2

- enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato con le caratteristiche individuate dal comma 2

Non diretti
destinatari
delle linee
guida ANAC
n. 1310/2016

Art. 2 bis,
comma 3

- società a partecipazione pubblica, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato soggetti con le caratteristiche individuate al comma 3


Intervento
successivo
ANAC
sostitutivo
della delibera
n. 8/15



Regioni a Statuto speciale e Province Autonome

Art. 49 del d.lgs. 33/2013 è RIMASTO INVARIATO.

Anac precisa che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano possono individuare **forme e modalità** di applicazione del decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti (co. 4).



In ogni caso **non possono** essere previste deroghe ai contenuti del decreto che **limitino o condizionino** i contenuti degli obblighi di trasparenza

fi Principio generale di trasparenza

post d.lgs. n. 97/16. - Art. 1, comma 1:

La trasparenza è intesa come accessibilità totale **dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche**

**Ulteriore rafforzamento
del principio di
trasparenza**



Nel nuovo PTPCT sono da indicare:

1. **espressamente i nominativi dei soggetti** e
2. gli uffici responsabili della trasmissione dei dati e della pubblicazione dei dati;
3. in alternativa è possibile indicare posizione ricoperta nell'organizzazione, purché il nominativo associato alla posizione sia chiaramente individuabile all'interno dell'organigramma dell'ente
4. **Termini** entro i quali prevedere l'effettiva pubblicazione di ciascun dato
5. le modalità stabilite per **la vigilanza ed il monitoraggio** sull'attuazione degli obblighi.



MODALITÀ OPERATIVE:

- 1. esposizione in tabelle dei dati oggetto di pubblicazione:** l'utilizzo, ove possibile, delle tabelle per l'esposizione sintetica dei dati (per maggiore comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati);
- 2. indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione:** regola generale, di esporre, in corrispondenza di ciascun contenuto della sezione "Amministrazione trasparente", la data di aggiornamento, distinguendo quella di "iniziale" pubblicazione da quella del successivo aggiornamento.

Confermata la validità **dell'allegato 2 della delibera ANAC 50/2013** in ordine ai **criteri di qualità della pubblicazione dei dati**, con particolare riferimento ai **requisiti di completezza, formato e dati di tipo aperto**.


Avv. D. Bolognino



Durata degli obblighi di pubblicazione

Art. 8, comma 3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente **sono pubblicati per un periodo di 5 anni**, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, **fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4.** Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5


Anac può stabilire termini più ridotti (art. 8, comma 3 bis)



ATTENZIONE: nuovi articoli 15 bis non indicato, ma ha anche termine differente/specifico



ANAC delibera n. 241
del 2017



Anac
Delibera
n. 1310
del
2016

Successive linee guida
da adottare

Avv. D. Bolognino



f

Art. 15 *Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza* ⁽⁴³⁾


1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'*articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127*, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza: ⁽⁴⁴⁾

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato ⁽⁴⁵⁾.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'*articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma. ⁽⁴⁶⁾

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'*articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*.

4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.






Art. 15-bis *Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti **nelle società controllate***

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, **le società a controllo pubblico, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate**, pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrari, **e per i due anni successivi alla loro cessazione**, le seguenti informazioni:

- a) **gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;**
- b) **il curriculum vitae;**
- c) **i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrari;**
- d) **il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.**

2. La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, **è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione**, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.



fi

Art. 14 *Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali* ⁽³⁹⁾

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni: ⁽⁴⁰⁾

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;

b) il curriculum;

c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

f) le dichiarazioni di cui all'*articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441*, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli *articoli 3 e 4* della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 7*.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. ⁽⁴¹⁾



Art. 14, d.lgs. n. 33/13 - estratto

1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'[articolo 17](#), comma 1-bis, del [decreto legislativo n. 165 del 2001](#), nonché nei casi di cui all'[articolo 4-bis, comma 2](#), del [decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78](#) e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae. ⁽⁴¹⁾

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5. ⁽⁴²⁾

fi



fi

ANAC- delib.
N. 241/17
Incarichi
dirigenziali

include:

- Dirigenti con incarichi amministrativi di vertice (a dirigenti c.d. interni e c.d. esterni);
- incarichi dirigenziali di studio, ricerca «consulenza» (!)
- Non sono tenuti a pubblicare i dati di cui all'art. 14, comma 1, lett. f)
- Incarichi dirigenziali nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti
- Incarichi dirigenziali negli uffici di diretta collaborazione

Art. 14, comma 1 ter:
Dirigenti devono comunicare
l'importo complessivo degli
emolumenti percepiti a
carico della finanza pubblica

Art. 14, comma 1, lett. f)
Dichiarazioni delle variazioni
della situazione
patrimoniale....



ANAC e Garante per la protezione dei dati personali


**LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA
DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO
DI CUI ALL'ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013**

Allegato – Guida operativa all'accesso generalizzato

Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016



Linee guida ANAC






Accesso civico – art. 5, d.lgs. n. 33/13


Comma 1: L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il **diritto di chiunque** di richiedere i medesimi, **nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.**

Comma 2: allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati ed ai documenti detenuti dalle PA, ulteriori rispetto a quelle oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei **limiti relativi alla tutela degli interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.**



fi

Art. 5, co. 2,
d.lgs. n. 33/13



ANAC: «un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed **avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione**»

Ratio

Favorire il controllo diffuso su
perseguimento fini istituzionali ed uso
delle risorse pubbliche

Avv. D. Bolognino

f

d.lgs. Art. 5, comma 3 – post. D.lgs. n. 97/13:

L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2:

-non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.


L'istanza di accesso civico:

-identifica i dati, e informazioni o i documenti richiesti;

- non richiede motivazione.

L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

- all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- all'Ufficio relazioni con il pubblico;
- ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
- al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto



Avv. D. Bolognino

fi

Art. 5, comma 4 – post. D.lgs. n. 97/13: Il
rilascio di dati o documenti in
formato elettronico o cartaceo è
gratuito, salvo il rimborso del
costo effettivamente sostenuto e
documentato dall'amministrazione
per la riproduzione su supporti
materiali.

ANAC –
Guida
operativa
punto 8.

**ANAC -
sembra
indicare
come
preferibile
il rilascio
in formato
elettronico**



Sul piano operativo contiene le seguenti specificazioni:

- a) chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti “**detenuti**” dalle pubbliche amministrazioni (ART. 5, comma 2);
- b) l'istanza di accesso civico “**identifica**” i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione (ART. 5, comma 3);
- c) individua anche i soggetti a cui è possibile effettuare richiesta di accesso civico generalizzato, che sono tutti relativi alla singola amministrazione/struttura (art. 5, comma 3)



ANAC delibera n. 1310 del 2016: il testo del decreto dispone che “l’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti”;

pertanto **non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa**, volta semplicemente a “scoprire” di quali informazioni l’amministrazione dispone.

Le richieste, inoltre, non devono essere generiche, ma consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione.

-Richiesta di un **numero di documenti manifestamente irragionevole** – da valutare l’interesse provato con il buon andamento della P.A.

- escluso l’accesso a fronte di richieste di **reperimento informazioni che non siano già in possesso della P.A.** destinataria della richiesta



Accesso civico per mancata pubblicazione di dati

ANAC – Delibera n. 1310 del 2016 sembra delineare una procedura differente per l'accesso civico “semplice”

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione normativamente previsti, il legislatore ha confermato l'istituto dell'accesso civico volto ad ottenere la corretta pubblicazione dei dati rilevanti *ex lege*, da pubblicare all'interno della sezione “Amministrazione trasparente”.

L'istanza va presentata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT), il quale è tenuto a concludere il procedimento di accesso civico con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni. Sussistendone i presupposti, il RPCT avrà cura di pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. Nonostante la norma non menzioni più il possibile ricorso al titolare del potere sostitutivo, da una lettura sistematica delle norme, l'Autorità ritiene possa applicarsi l'istituto generale previsto dall'art. 2, co. 9-bis, della l. 241/90.

Pertanto, in caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del RPCT il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che conclude il procedimento di accesso civico come sopra specificato, entro i termini di cui all'art. 2, co. 9-ter della l. 241/1990.

A fronte dell'inerzia da parte del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.


Avv. D. Bolognino

fi

ATTENZIONE: Art. 5, comma 3, d.lgs. n. 33/13: **L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2** non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82* e successive modificazioni, **ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:**

- a) **all'ufficio che detiene i dati**, le informazioni o i documenti;
- b) **all'Ufficio relazioni con il pubblico;**
- c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
- d) **al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

fi





ANAC: Differenza tra «accesso civico» ed «accesso generalizzato»

L'**accesso civico** rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza

L'**accesso generalizzato** atto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione**espressione di una libertà** che incontra, quali unici limiti, da una parte, **il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni** (art. 5 bis, comma 3).

Sembrerebbe permanere a fronte di tale accesso un obbligo di pubblicazione senza contraddittorio

L'accesso incontra specifici limiti




ANAC: Distinzione fra accesso generalizzato e accesso agli atti ex l. 241/1990

Le due forme di accesso coesistono, ma hanno basi normative e ratio differenti

Accesso agli atti: ratio «porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari»

Esclude l'utilizzo del diritto di accesso per sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato.



Avv. D. Bolognino



ANAC: Distinzione fra accesso generalizzato e accesso agli atti ex l. 241/1990

“.....Tale bilanciamento è, infatti, ben diverso:


-nel caso dell'accesso 241 dove la tutela può consentire un **accesso più in profondità a dati pertinenti**;

- nel caso **dell'accesso generalizzato**, dove le esigenze di controllo diffuso del cittadino **devono consentire un accesso meno in profondità** (se del caso, in relazione all'operatività dei limiti) **ma più esteso**, avendo presente che l'accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e informazioni.”


ANAC: Vi saranno dunque casi in cui sarà consentito l'accesso agli atti ex l. 241/90 (perché titolari di posizione giuridica qualificata) mentre non sarà possibile accedere ex art. 5, comma 2, d.lgs. n.33/13 – dunque come accesso generalizzato

fi

ANAC: Distinzione fra accesso generalizzato e accesso agli atti ex l. 241/1990



... e contestare a quella dell'accesso ex l. 241/1990, indipendentemente dal soggetto che l'ha proposta. Si intende dire, cioè, che laddove l'amministrazione, con riferimento agli stessi dati, documenti e informazioni, abbia negato il diritto di accesso ex l. 241/1990, motivando nel merito, cioè con la necessità di tutelare un interesse pubblico o privato prevalente, e quindi nonostante l'esistenza di una posizione soggettiva legittimante ai sensi della 241/1990, per ragioni di coerenza sistematica e a garanzia di posizioni individuali specificamente riconosciute dall'ordinamento, si deve ritenere che le stesse esigenze di tutela dell'interesse pubblico o privato sussistano anche in presenza di una richiesta di accesso generalizzato, anche presentata da altri soggetti. Tali esigenze dovranno essere comunque motivate in termini di pregiudizio concreto all'interesse in gioco. Per ragioni di coerenza sistematica, quando è stato concesso un accesso generalizzato non può essere negato, per i medesimi documenti e dati, un accesso documentale.





Limiti all'accesso civico

Art. 4, d.lgs. n.
33/13 - abrogato

2. Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti: “Art. 5-bis (*Esclusioni e limiti all'accesso civico*) -
1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
 - a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
 - b) la sicurezza nazionale;
 - c) la difesa e le questioni militari;
 - d) le relazioni internazionali;
 - e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
 - f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
 - g) il regolare svolgimento di attività ispettive.
 2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
 - a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
 - b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
 - c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
 3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
 4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.
 5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorità Nazionale anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative.

Avv. D. Bolognino

fi

Eccezioni assolute

(art. 5, bis, co.
3, d.lgs. n.
33/13)

- Segreto di Stato
- Divieti di accesso previsti per legge (incluso art. 24, co. 1, l. n. 241/90)

**P.A. deve
negare
l'accesso**

Eccezioni relative

(art. 5 bis, co.1
e 2, d.lgs. n.
33/13)

- Possa derivare:
- a) Pregiudizio concreto ad interessi pubblici;
- b) Pregiudizio concreto ad interessi privati

**P.A. deve
Verificare
cosa fare
attraverso il
“bilanciament
o” degli
interessi in
gioco**

fi

Limiti art. 24, comma 1, l. n. 241 del 1990.

Eccezioni
assolute
(art. 5, bis,
co. 3, d.lgs.
n. 33/13)

1. Il diritto di accesso è escluso:
 - a) **per i documenti coperti da segreto di Stato**, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
 - b) **nei procedimenti tributari**, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
 - c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta **all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione**, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
 - d) **nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.**

fi

Art. 24, comma 6, l. n. 241 del 1990:

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, l. n. 400/88 il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

Eccezioni relative

(art. 5 bis, co.1 e 2, d.lgs. n. 33/13)

- a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate art. 12, l. n. 801 del 1977, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;
- b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
- c) quando i documenti riguardino **le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico**, alla **prevenzione e alla repressione della criminalità** con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e **alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini**;
- d) quando i documenti riguardino la **vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale** di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
- e) quando i documenti riguardino **l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro** e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

fi

**Eccezioni
assolute art. 5,
bis, co. 3, d.lgs.
n. 33/13**

**Art. 24,
comma 1,
l. n.
241/90**

**Eccezioni
relative**

**(art. 5, commi 1 e
2, d.lgs. n. 33/13)**

**Art. 24,
comma 6, l.
n. 241/90**



ANAC: Modalità operative – Regolamento interno

“.....l’adozione, anche nella forma di un regolamento sull’accesso, di una disciplina organica e coordinata delle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra gli uffici che vi devono dare attuazione. In particolare, tale disciplina potrebbe prevedere:

1. **una sezione dedicata alla disciplina dell’accesso documentale;**
2. **una seconda sezione dedicata alla disciplina dell’accesso civico (“semplice”)** connesso agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33;
3. **una terza sezione dedicata alla disciplina dell’accesso generalizzato.**

Tale sezione dovrebbe:

- ~~a) rinviare alle esclusioni di cui all’accesso 241, disposte in attuazione dei commi 1 e 2 dell’art. 24, dalla prima sezione;~~
- b) provvedere a individuare gli uffici competenti a decidere sulle richieste di accesso generalizzato;
- c) provvedere a disciplinare la procedura per la valutazione caso per caso delle richieste di accesso”.

Grazie per l'attenzione

Avv. Daniela Bolognino
dbolognino@libero.it

I materiali saranno disponibili su:
www.fondazioneifel.it/formazione



@Formazioneifel



Facebook



Youtube